



COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

ORDINANZA SINDACALE N. 77 DEL 31/07/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS WEST NILE

IL SINDACO

Premesso che in diverse zone del nostro Paese sono state rilevate infezioni da un nuovo agente patogeno, noto come virus West Nile, molte delle quali segnalate nella Regione Lazio;

Preso atto che la diffusione del virus nell'uomo avviene in particolare attraverso le punture della zanzara *Culex pipiens*;

Valutato che la zanzara utilizza come focolai larvali soprattutto canali di medie e piccole dimensioni in presenza di acqua stagnante anche in minime quantità (canali di irrigazione, canalette di scolo, tombini, caditoie stradale cc...);

Dato atto che la prevenzione, basata sul controllo e sul contenimento dei vettori, è attualmente la strategia più efficace per contenere il rischio di trasmissione delle arbovirosi;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare provvedimenti urgenti mirati alla riduzione del rischio di contagio e di proliferazione delle zanzare rivolte alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 luglio 2025, n. Z00003 "*Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure straordinarie di lotta e prevenzione a vettore del virus causa del West Nile Disease*", che ha ordinato ai Comuni della Regione Lazio con circolazione virale in atto di eseguire interventi straordinari per il controllo vettoriale, con particolare riguardo alle attività di disinfestazione, sia adulticida sia larvicida;

Precisato che, allo stato attuale, non risultano segnalazioni di infezioni da virus West Nile sul territorio comunale e occorre porre in essere quanto necessario ad evitarne l'insorgere;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

a tutti i soggetti pubblici e privati l'adozione immediata di comportamenti volti all'eliminazione

delle condizioni di riproduzione larvale e di diffusione dei vettori di arbovirosi, in particolare di:

- **evitare** l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua stagnante, come bidoni, barattoli, bacinelle, annaffiatoi, piscinette ecc...;
- **svuotare** ogni 2-3 giorni qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua, inclusi sottovasi e ciotole per animali;
- **mantenere puliti** i terreni privati, giardini, piazzali, aree scoperte, piscine in disuso, vasche e qualsiasi altra struttura in grado di contenere acque stagnanti;
- **verificare** che non ci siano allagamenti in cantine e garage;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Capodimonte e trasmessa:

- al Servizio di Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Capodimonte;

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta per i responsabili l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/ 2000, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale ove ne ricorrano i presupposti;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. Lazio entro gg. 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione dell'atto medesimo.

Il Sindaco
Mario Fanelli